

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 34 DEL 06-09-14

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

MANFREDI CARLO	P	TODERI ERMINIO	P
PERSI MAURO	P	TENTI MELISSA	P
BRUNETTI ALBERTO	P	GUERRA DOMENICO	P
LORENZETTI LORETTA	P	FRANCESCHETTI FABRIZIO	A
BELLAGAMBA FRANCO	P	GALLI VALENTINA	P
MANDOLINI ENRICO	A		


=====

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il 0
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE
Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BELLAGAMBA FRANCO
TENTI MELISSA
GALLI VALENTINA

Risulta inoltre presente/assente l' Assessore "ESTERNO":
=====



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL SINDACO PRESIDENTE

Passa la parola al Vicesindaco Brunetti; il suddetto spiega che nella giornata corrente (Festa della Cipolla) sarebbe bello non affrontare un argomento antipatico come quello fiscale, soprattutto per una nuova Amministrazione; tuttavia il senso di responsabilità nei confronti della collettività non lo consente. Infatti i trasferimenti decrescenti dello Stato, unito alle crescenti necessità della popolazione anche dettate da fattori esterni (situazione meteorologica ecc.) impongono all'Amministrazione di poter contare su risorse certe.

Precisa di non voler entrare in sterili polemiche sulle scelte passate; occorre invece lavorare insieme per offrire ai cittadini il "massimo".

L'attuale Amministrazione ha iniziato la propria attività dal mese di giugno.

Sino ad allora, per alcuni capitoli, sono stati spesi gli otto/nove dodicesimi del bilancio. E' difficile pertanto per un periodo così breve poter rivedere il sistema delle imposte.

Dall'indomani occorrerà lavorare per poter instaurare a Castelleone un sistema fiscale "equo": ognuno dovrà contribuire secondo le proprie capacità, ad esempio impostando nel futuro la TASI in base alle rendite catastali.

Ringrazia tutti i dipendenti interessati per l'opera e la collaborazione prestate nella redazione di quest'atto.

Spiega poi che il Regolamento IUC raccoglie tutte le imposte comunali (TASI, TARI ed IMU); il medesimo deve essere trasmesso al MEF.

Il Capogruppo della Minoranza Guerra preannuncia sul punto il voto di astensione del proprio gruppo, anche per la novità e la "non" semplicità della materia.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;


Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Gruppo di Minoranza Consiglieri Guerra e Galli) espressi per alzata di mano;


D E L I B E R A

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Di dichiarare, con separata, unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n.... del

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali IUC - Imposta Unica Comunale

CAPITOLO II

Regolamento componente IMU - Imposta municipale propria

CAPITOLO III


Regolamento componente TASI - Tributo sui servizi indivisibili

CAPITOLO IV

Regolamento componente TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA


PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLO I

Disposizioni generali IUC

(Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 3 - Dichiarazioni
- Art. 4 - Versamento
- Art. 5 - Accertamenti e strumenti deflattivi del contenzioso
- Art. 6 - Riscossione coattiva
- Art. 7 - Rimborsi
- Art. 8 - Calcolo interessi
- Art. 9 - Abrogazioni e norme di rinvio



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). La Iuc si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo


1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 3 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al Tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). In caso di nuova presentazione o variazione del presupposto impositivo, la dichiarazione va redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al comune - all'ufficio che dal medesimo sarà individuato - o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 4 - Versamento

1. L'Imu può essere versata in due rate scadenti il 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, il pagamento della Tasi e della Tari è stabilito come segue:




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

- il versamento della Tasi è fissato in n. 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
 - il versamento della Tari è fissato in n. 3 rate, con scadenza 16 luglio, 16 settembre, 16 febbraio;
2. Il versamento dell'Imu e della Tasi è effettuato tramite modello F24 nonché tramite bollettino postale.
- Il versamento della Tari è effettuato tramite modello F24 ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Accertamento e strumenti deflattivi del contenzioso

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13, del Dlgs. n. 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Funzionario responsabile del tributo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del Dlgs. n. 23/11, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Dlgs. n. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale, approvato con Delibera C.C. n. 3 del 25/03/2008.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Cc..
9. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza, la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 500,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del Dpr. n. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
10. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi, farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
11. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 30, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 6 - Riscossione coattiva


1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modifiche.

Art. 7 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/06, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'Imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/06, l'Imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della Iuc. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Non si dà luogo alla restituzione delle somme, riferite alla sola imposta complessivamente dovuta per l'anno, per importi inferiori a quelli correlativamente stabiliti per i versamenti minimi.

Art. 8 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 9 Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/10/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLO II

Regolamento componente IMU
(Imposta municipale propria)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto dell'Imposta
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 5 - Definizione di area pertinenziale
- Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 7 - Fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi edilizi
- Art. 8 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti e Iap
- Art 9 - Determinazione delle aliquote
- Art. 10 - Versamento minimo



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 1 -

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 e delle modifiche apportate dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 istitutiva della IUC con le relative necessità di coordinamento normativo e regolamentare.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto impositivo dell'imposta è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e si intende:

a. per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.


Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti nel Piano Regolatore Generale vigente, se le norme ne ammettono la ricostruzione, ai fini dell'applicazione dell'Imu, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile comprensivo dell'area di ingombro del fabbricato.

Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti in zona agricola, se le norme ne ammettono la ricostruzione, la Giunta Comunale stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'Imu, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

b. per area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c. per terreno agricolo: in ogni caso, il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap, e negli altri casi, quando il terreno non è qualificabile come area fabbricabile; devono essere considerati terreni agricoli, oltre ai terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Cc., anche i terreni incolti ed i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, ossia non nell'ambito dell'impresa agricola (boschi, orti, ecc.).

d. per abitazione principale: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- **l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


e. per pertinenze: anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (rimesse) nel limite massimo di una per tipologia, direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

f. per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, accatastati o accatastabili necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Cc.

A titolo esemplificativo sono tali gli immobili destinati a:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA


- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
- A decorrere dall'anno 2014 sui fabbricati in oggetto non è dovuta l'imposta municipale propria.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'Imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2 a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Non si procede al rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello di cui al comma 2.

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'Imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 5 - Definizione di area pertinenziale


1. Si intende per area di pertinenza di un fabbricato l'area asservita al predetto fabbricato sulla base delle risultanze catastali.

Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta. <http://entilocali.umforumgratis.com/u5806>

Art. 7 - Fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi edilizi

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e ristrutturazione conservativa, il termine iniziale per il calcolo dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di rilascio del titolo edilizio o con la data di deposito della segnalazione certificata di inizio attività.
2. La base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. L'area da considerare fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta, in luogo del valore desunto dalla rendita catastale del fabbricato, è quella riconducibile alla superficie fondiaria utilizzata ai fini edificatori ovvero all'area cortiliva di pertinenza del fabbricato soggetto ad intervento, identificabili catastalmente.
4. Per dimostrare che l'utilizzo del fabbricato è iniziato prima della comunicazione di fine lavori si fa riferimento alla data di attivazione delle utenze di erogazione di pubblici servizi.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

5. In caso di edificio o più edifici in corso di costruzione comprendente più unità immobiliari separatamente accatastabili e del quale solo una parte sia stata ultimata o comunque utilizzata, la superficie dell'area sulla quale prosegue la costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato oggetto di titolo edilizio, risultante dal progetto approvato, e la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti e Iap


1. Per le aree fabbricabili deve essere corrisposta l'Imposta municipale propria come "terreno agricolo", sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o Imprenditori agricoli a titolo principale, anche in caso di società o cooperative.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del Dlgs. n. 504/92 individuati nei coltivatori diretti e negli Imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
3. E' imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/99, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cc., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
4. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

Art 9 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote possono essere diversificate, entro i limiti stabiliti dalla Legge, con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo ai criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione.
2. La manovrabilità delle aliquote, con differenziazione all'interno della medesima fattispecie impositiva e/o all'interno di un gruppo catastale (con riferimento alle singole categorie), deve avvenire secondo quanto disposto nel presente regolamento.
3. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 - Versamento minimo

1. L'Imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,50 annue. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLO III

Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 1 - Oggetto dell'imposta
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Riduzioni (facoltativo)
- Art. 9 - Versamenti



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 1 - Oggetto dell'imposta

1. Il presente capo disciplina la componente Tasi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014").

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi


1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu" di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e s.m.i. e dal relativo Regolamento comunale.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 - Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al capitolo 2 articolo 6 del presente regolamento. (facoltativo)
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

Art. 9 - Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze stabilite nel presente regolamento.
Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA


PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLO IV

Regolamento componente TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 bis. Riduzione della quota variabile della tariffa per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani
- Art. 10 - Superficie degli immobili
- Art. 11 - Costo di gestione
- Art. 12 - Determinazione della Tariffa
- Art. 13 - Articolazione della Tariffa
- Art. 14 - Periodi di applicazione del Tributo
- Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 - Scuole statali
- Art. 20 - Tributo giornaliero
- Art. 21 - Tributo provinciale
- Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 25 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 26 - Versamenti



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente capitolo del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "Tari", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" prevista dall'art. 1, commi da 641 a 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147/13 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, dell'art. 1 della citata Legge n. 147/13 e s.m.i.

3. La Tariffa del Tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;


c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce, della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Dlgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il Tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'occupazione o la conduzione di un locale si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. (a discrezione dell'ente)

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Si intendono per (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) *locali*:

- le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tutti i lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno alla singola abitazione;
- i posti macchina coperti ad uso esclusivo.


b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il Tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in Comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tassa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

c) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, legnaie e simili;


e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola; sono, invece, assoggettate a Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

f) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 , c.3 del D.L. 6 dicembre 2011;

h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

i) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

m) balconi e terrazzi scoperti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa:

a) le aree di produzioni di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione; variato con conversione D.L.


16/2014

b) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	15 %
2) Officine di carpenteria metallica	15 %
3) Tipografie, stamperie, incisioni - laboratori fotografici	15 %
4) Autocarrozzerie	15 %
5) Ceramiche (produzione)	15 %
6) Decoraz. Molatura vetro	15 %
7) Falegnamerie	15 %
8) Laboratori di odontotecnici, laboratori radiologici ed analisi	15 %
9) Gommisti	15 %



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini, eliografici	15 %
11) Calzaturifici	15 %
12) Lavorazione materie plastiche e vetroresina	15 %
13) Concerie, tintorie pelli	15 %
14) Galvanotecnica e verniciature	50 %
15) Distributori carburante	10 %
16) Lavanderie	15 %
17) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70 %
18) Locali dell'industria tessile	15 %
19) Ospedali e case di cura	15 %
20) Attività di marmista e lavorazione similari	60 %

La disposizione Tari del comma 649 parte prima va raccordata con la previsione del comma 682 che rimette al regolamento comunale l'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali a cui applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (percentuale che secondo ANCI ER non potranno essere superiori al 50% perché importi superiori acclarerrebbero una prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire, in base al 649, la completa detassazione.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Art. 9 bis. Riduzione della quota variabile della tariffa per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani


1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è istituita, in proporzione, una riduzione della quota variabile della Tariffa.

2. La riduzione di cui al precedente comma è quantificata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.

La parte variabile della tariffa è ridotta delle seguenti percentuali in relazione al risultato del rapporto di cui sopra:

superficie tassabile in mq*kd/quantità in kg di rifiuto avviato al riciclo	Riduzione % tariffa variabile
>/= 1,00	50%
Compreso tra 0,99 e 0,50	35%
< 0,49	15%

3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

4. Per usufruire della riduzione il produttore dei rifiuti deve presentare modello di autocertificazione contenente la tipologia di rifiuti prodotti, il relativo codice Cer e la quantità prodotta. Il modello deve essere presentato entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Tari (30 giugno dell'anno successivo) e ad esso devono essere allegati i documenti che attestano il trattamento dei rifiuti in conformità con la normativa vigente, quando necessari.

5. La riduzione proporzionale è prevista solamente per la parte variabile della tariffa, mentre niente è disposto per la parte fissa, la quale deve essere versata integralmente.

4. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, fino al completo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera come superficie assoggettabili alla Tari quelle calpestabili.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.


5. La superficie complessiva è arrotondata al mq. superiore se la parte decimale è maggiore di m. 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 11. Costo di gestione

1. La componente Tari deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 36/03 e s.m.i., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del Tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della Tariffa

1. La componente Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.


Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.


3. Per le utenze domestiche non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi (a discrezione del comune). Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

data di apertura. Le modifiche del numero degli occupanti intervenute in corso d'anno avranno efficacia dalla data in cui si verificano.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27aprile 1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27aprile 1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco adottata dall'Istat o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta previo sopralluogo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19. Scuole statali

1. La componente Tari dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, del Dl. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente Tari.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. La Tari si applica in base a Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il Tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504.


2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al Tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del Tributo comunale.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Tipologia	Descrizione
Esenzione	Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto
Esenzione	Locali ed aree di proprietà comunale, gestiti in forma diretta (Sede Comunale, magazzini, garage mezzi comunali ecc),
Esenzione	Locali ed aree di proprietà comunale gestiti, previa convenzione, da società/associazioni sportive, associazioni culturali, ricreative, pro-loco e simili, per i quali il Comune è tenuto a provvedere alle spese di manutenzione.
	Per le categorie maggiormente penalizzate dal



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Riduzione 30% Tariffa Fissa e Variabile	passaggio a TARES: 16 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie (anche al taglio), Pub; 17 - Bar, Caffè, Pasticcerie; 18 - Supermercato, Pane e pasta, Macellerie, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari, Rosticcerie, Pasta fresca; 20 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante
--	---

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.


2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze stabilite nel presente regolamento.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2,5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro.




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 1 - Contenzioso
- Art. 2 - Abrogazioni
- Art. 3 - Clausola di adeguamento
- Art. 4 - Entrata in vigore



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 1 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 2 - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'art. 14 (Tares), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.


Art. 3 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

PARERE TECNICO

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle proprie mansioni.

Castelleone di Suasa, lì 01-09-2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI GABRIELLA

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle proprie mansioni.

Castelleone di Suasa, lì 01-09-2014

IL RAGIONIERE COMUNALE
FRANCESCHETTI GABRIELLA



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MANFREDI CARLO

Il Segretario
RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

Il Consigliere Anziano
PERSI MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 08-09-14

Il Segretario
RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 06-09-14 e viene trasmessa all'Ufficio per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
